

# **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO**

**(ai sensi dell'art 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)**

## **TRA**

l'Associazione Italiana di Psicoanalisi (A.I.Psi.), con sede legale in Roma, Via di Priscilla n. 128 00199, C. F. 96209680584, in persona del Legale Rappresentante, Dott.ssa Giovanna Ambrosio, Presidente dell'Associazione

## **E**

L'ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute, con sede legale via Enrico Costa 57 - 07100 Sassari - Codice Fiscale 92005870909 - Partita IVA n° 00935650903, nella persona del Direttore Generale, Dott. Fulvio Moirano, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952. Delegato alla stipula della convenzione Dr. Giovanni Salis Responsabile SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, con deliberazione n. 1091 del 23.10.2018.

## **PREMESSO CHE**

- La Scuola AIPSI è stata formalmente riconosciuta con D.M. del 9.10.2001 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica come "idonea" ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia;
- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.<sup>1</sup> prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa e il numero massimo degli allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

---

<sup>1</sup> Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART.1**

L'ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche le funzioni di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 10 per anno, per lo svolgimento di 100 ore annue di tirocinio, compatibilmente con la disponibilità di tutor aziendali, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi ed i tutor della struttura ospitante, a seguito di autorizzazione della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo.

I tirocinanti potranno essere accolti presso le seguenti strutture: Dipartimento Salute Mentale, Dipartimento di Prevenzione, Distretti, Presidi Ospedalieri dell'ATS Sardegna.

### **ART.2**

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

### **ART.3**

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;

per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, ect.), con specifica finalizzazione dell'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

### **ART.4**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e dal Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali.

## **ART.5**

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia AIPSI assicura i tirocinanti, tramite polizza infortuni contro eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio nonchè per la responsabilità civile verso terzi. L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Azienda/Ente ma rientranti nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente alla Scuola AIPSI.

## **ART.6**

Le parti contraenti si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

Prima dell'avvio dello stage è fatto obbligo al Soggetto Promotore Associazione Italiana di Psicoanalisi di provvedere direttamente a sua cura e spese alla effettuazione delle visite mediche previste dall'Art. 41 del D.Lgs 81 attestanti l'idoneità alla mansione sulla base dei rischi specifici, dandone comunicazione scritta all'Azienda Ospitante.

Sono altresì a carico del Promotore Scuola/Associazione, gli adempimenti di cui all'Art. 37 del medesimo D.lgs. 81/2008 escluso gli adempimenti di cui all'Art. 37 comma 5 che saranno a carico dell'Azienda attraverso addestramento sull'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività previste dal progetto formativo e necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il tirocinante dovrà essere provvisto dei dispositivi di protezione individuale se necessari allo svolgimento dell'attività. L'Azienda si impegna ad osservare nei confronti dei tirocinanti, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge. Il Promotore Scuola/Associazione si impegna a fornire copia di una dichiarazione sottoscritta dall'allievo con la quale si impegna a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni del tutor;
- rispettare le norme organizzative in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 20 del D. Lgs 81/2008;
- rispettare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e dal Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali.

## **Art. 7**

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in merito al trattamento dei dati personali e si impegnano a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme relative al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

## **Art. 8**

La Convenzione avrà validità di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

### **Art. 9**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

### **Art. 10**

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

### **Art. 11**

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura approvazione conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Associazione Italiana di Psicoanalisi  
Il Rappresentante Legale  
Dr.ssa Giovanna Ambrosio

ATS Sardegna  
Delegato alla stipula  
Responsabile SC Formazione  
Ricerca e Cambiamento Organizzativo  
Dr. Giovanni Salis